



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

N. 269

DETERMINAZIONE

del 14 aprile 2026

OGGETTO: SERVIZIO CONNETTIVITA' DI RETE IN CONTINUITA' - ANNO 2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE AL CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA.

La sottoscritta CAVIGLIA STEFANIA, Responsabile della Segreteria Generale;

Premesso che:

- a far data dal 2001, il Comune di Mondovì è Ente consorziato del CSI Piemonte (C.F. 01995120019), Consorzio per il Sistema Informativo, con sede a Torino in Corso Unione Sovietica n. 216, e può quindi procedere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio;
- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- lo Statuto del CSI definisce le modalità di esercizio del controllo analogo indispensabile ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del proprio organismo in house strumentale;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 30 novembre 2024, avente per oggetto “*Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte di prestazioni di servizi – approvazione.*” e rilevato che la Convenzione verrà a scadere il 31/12/2028;

Considerato che:

- a far data dal 2019, il Comune di Mondovì, al fine di poter conseguire gli obiettivi di adeguamento alla normativa in tema di continuità operativa e di *disaster recovery* ed in coerenza con le indicazioni normative che richiedono sempre maggiori requisiti strutturali per i data center pubblici, ha iniziato il processo di migrazione e consolidamento dei servizi applicativi ed infrastrutturali presso il data center di CSI Piemonte, individuato tramite affidamento in house;

- annualmente, previa verifica del piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione, predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e nel rispetto della richiamata convenzione, vista la CTE proposta da CSI Piemonte per l'anno di competenza, con determinazione dirigenziale viene predisposto l'affidamento in house al CSI Piemonte dei servizi di connettività di rete in continuità;

Richiamati

- gli artt. 2, comma 1 lett. o) e 16 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" in materia di società ed affidamenti in house;
- lo Statuto del CSI Piemonte;

Dato atto che

- l'affidamento di attività in regime di in-house providing, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, deve avvenire nel rispetto dei principi di risultato, fiducia ed accesso al mercato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, quali quelle erogate dal CSI Piemonte, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati;
- nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., i corrispettivi, esposti per i servizi di cui alla richiamata convenzione, non devono essere superiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali per servizi analoghi e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013;

Esaminata la Configurazione Tecnico Economica presentata dal CSI Piemonte per i servizi in continuità operativi dall'01/01/2026 al 31/12/2026, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 14174 del 25/03/2026, così dettagliata:

Servizi	Importo Totale
---------	----------------

Governance	
Account management	€ 1.870,93
Applicazioni e Piattaforme	
E-payment	€ 3.488,16
Servizi Infrastrutturali	
Nivola	€ 48.159,23
Servizi di supporto presenza digitale	€ 98,16
Servizi di rete e sicurezza	€ 6.390,60
Servizi di Remotizzazione e virtual desktop	€ 25.660,80
Endpoint Management - Antivirus	€ 1.603,80
TOTALE SERVIZI IN CONTINUITA' (IVA esclusa)	€ 87.271,68

Dato atto che:

- l'offerta economica del Consorzio è stata determinata in applicazione del *Catalogo e Listino dei Servizi 2026* approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI in data 23/10/2025 ed aggiornato in data 22/12/2025;
- l'offerta presentata dal CSI Piemonte soddisfa i requisiti necessari per garantire i servizi in continuità per l'anno 2026;

Considerato che:

- il Piano triennale per l'informatica nella pubblica Amministrazione, per il periodo 2024/2026, predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese e si inserisce nel più ampio contesto di riferimento definito dal programma strategico "Decennio Digitale 2030", istituito dalla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022;
- il Piano si focalizza sull'efficacia dell'azione amministrativa, garantendo che ogni aspetto della digitalizzazione sia orientato al miglioramento dei servizi pubblici e alla realizzazione di un sistema più efficiente e accessibile per tutti i cittadini
- il servizio in argomento non si pone in contrasto con i principi stabiliti nel Piano;

Dato atto che:

- per procedere ad affidamenti esterni a CONSIP o altri soggetti aggregatori non si ritiene necessaria la specifica autorizzazione motivata dell'organo di Vertice Amministrativo dell'ente prevista all'art. 1 comma 516 L. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016 - ed alla circolare AGID n.2 del 24 giugno 2016, suddetta disposizione seguita negli anni 2016 e 2017, in quanto è valutazione condivisa tra gli Enti consorziati al CSI Piemonte che l'affidamento in house si configuri come autoproduzione, ribaltando quindi sul Consorzio tutti gli obblighi previsti dalla Legge di Stabilità 2016 nel caso di acquisti esterni ed in primis l'obbligo di avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori; tale posizione si è anche concretizzata con la decisione dell'Assemblea dei Consorziati che ha approvato le regole interne per gli acquisti in coerenza con le disposizioni della Legge di Stabilità 2016;
- ai sensi dell'art. 1 comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., il CSI provvede ai propri approvvigionamenti, ove possibile e con riferimento all'ICT, tramite CONSIP S.p.A., o altri soggetti aggregatori o centrali di committenza;
- in caso di comprovata impossibilità a ricorrere ai predetti canali di rifornimento, il CSI potrà accedere, con provvedimento motivato del proprio organo amministrativo di vertice, ad altri operatori presenti nel mercato, dando atto della peculiarità del servizio richiesto e delle specifiche ragioni per cui non è possibile l'acquisto

attraverso i canali di cui al predetto comma 512 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016;

- il CSI si impegna al rispetto dei limiti di spesa imposti dal comma 515 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 e a tal proposito condivide con il Comune le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'affidamento in house dei servizi in argomento al CSI Piemonte (C.F. 01995120019), con sede a Torino in Corso Unione Sovietica n. 216 al prezzo complessivo di euro 87.271,68 + IVA (euro 106.471,45 IVA inclusa);

Richiamato l'art. 192 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- a) con il contratto si intende garantire per il Comune di Mondovì i servizi in continuità per il 2026;
- b) il contratto avrà ad oggetto i servizi in argomento per l'anno 2026, secondo le caratteristiche e alle condizioni di cui alla Configurazione Tecnico Economica trasmessa dal CSI Piemonte, e sarà perfezionato con la trasmissione della relativa comunicazione di accettazione dell'offerta;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento *in house*, poste le verifiche di legge sottese;

Dato atto che:

- ai sensi della Deliberazione ANAC 585/2023 "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che aggiorna la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011* recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36", non ricorre l'obbligo della tracciabilità dei flussi in quanto affidamento in house providing;
- ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti), l'affidamento in questione, per gli obblighi informativi, di monitoraggio, pubblicità e trasparenza, è stato comunicato alla BDNCP tramite la scheda A3_6;
- con riferimento con quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del DLgs 36/2023, non si richiede cauzione provvisoria e, trattandosi di affidamento in house, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024;
- il contraente è tenuto a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;
- il contratto verrà a decadere nel caso in cui si verifici che CSI Piemonte abbia concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;

Considerato che:

- ai sensi della legge 23/12/2005 n. 266 e in particolare l'art. 1 commi 65 e 67, le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora denominata Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), sono poste a carico dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza ed annualmente sono determinati l'ammontare e le relative modalità di riscossione;
- con la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. Delibera N. 598 del 30 dicembre 2024 sono state determinate le fasce di contribuzione per l'anno 2025 a carico delle Stazioni Appaltanti per i contratti di lavori pubblici, servizi e forniture;
- per il presente affidamento occorre impegnare la somma complessiva di € 35,00, quale contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamati:

- l'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;
- l'art. 5 del D. Lgs.118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dato atto che in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Richiamati:

- il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28/03/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026/2028;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visto che la spesa complessiva di € 106.506,45 IVA inclusa, come sotto suddivisa, trova copertura ai seguenti capitoli:

- euro 102.215,89 al cap 230/0 del Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;
- euro 4.255,56 al cap 230/2 del Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;
- euro 35,00 al cap. 280/0 del Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026;

Visti gli artt. 31 e 55 e segg. del Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e segg. del D. Lgs. 18/8/2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. Le premesse narrative fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare in house-providing a CSI Piemonte (C.F. 01995120019), con sede a Torino in Corso Unione Sovietica n. 216, i servizi in continuità per l'anno 2026 al costo complessivo di € 87.271,68 + IVA (€ 106.471,45 IVA inclusa), come da Configurazione Tecnico Economica e Catalogo e Listino prezzi 2026.
3. Di impegnare la somma complessiva di euro 106.506,45 IVA inclusa, come sotto suddivisa:
 - euro 102.215,89 al cap 230/0 del Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D. Lgs. 118/2011 la codifica (codice livello V) di cui al Piano finanziario dei conti: U.1.03.02.19.001 per l'importo di euro 2.282,53, U.1.03.02.19.004 per l'importo di euro 90.180,19 e U.1.03.02.19.006 per l'importo di euro 9.753,17;
 - euro 4.255,56 al cap 230/2 del Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D. Lgs. 118/2011 la codifica (codice livello V) di cui al Piano finanziario dei conti: U.1.03.02.16.999;
 - euro 35,00, a favore di ANAC, al cap. 280/0 del Bilancio 2026/2028 – esercizio 2026, attribuendo alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D. Lgs. 118/2011 la codifica (codice livello V) di cui al Piano finanziario dei conti: U.1.03.02.16.999.

4. Di dare atto che:

- il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023;
- ai sensi della Deliberazione ANAC 585/2023 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che aggiorna la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36, non ricorre l'obbligo della tracciabilità dei flussi in quanto affidamento in house providing;
- ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.Lgs 33/2023 (Codice dei Contratti), l'affidamento in questione, per gli obblighi informativi, di monitoraggio, pubblicità e trasparenza, verrà comunicato alla banca dati ANAC tramite la scheda A3_6 con la quale è stato generato il CIG **BB36496C72**;
- l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione di lettera commerciale e verrà a scadere il 31/12/2026;
- il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
- il pagamento relativo alle spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora denominata Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), avverrà tramite avviso PagoPa, emesso da ANAC;
- il contraente si impegna a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
- la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al DPR 62/2013 né con quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 268 in data 10 dicembre 2022;
- a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione del credito e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
- ai sensi dell'art 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 c. 8 del D.L. 267/2000 si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

5. Di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267:

- con il contratto si intende garantire per il Comune di Mondovì i servizi in continuità per il 2026;
- il contratto avrà ad oggetto i servizi in argomento per l'anno 2026, secondo le caratteristiche e alle condizioni di cui alla Configurazione Tecnico Economica trasmessa dal CSI Piemonte, e sarà perfezionato con la trasmissione di lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, sottoscritta digitalmente e trasmessa via PEC;
- il contraente è stato scelto mediante affidamento in house, poste le verifiche di legge sottese.

6. Di provvedere, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente

determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune.

7. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 14 aprile 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
CAVIGLIA STEFANIA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa